N. 04634/2012REG.PROV.COLL.

N. 05672/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5672 del 2012, proposto dal comune di Comune di Andria, in persona del sindaco *pro tempore,* rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso Enzo Augusto in Roma, viale Mazzini 73 Sc. B, Int. 2;

contro

Raffaele Ernesto;

nei confronti di

Nicola Riflettore;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA – BARI - Sezione III, n. 751 del 2012, resa tra le parti, concernente annullamento graduatoria definitiva per l'assegnazione alloggi e.r.p.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 il Cons. Vito Poli e udito per la parte appellante, l’avvocato De Candia;

Sentita la parte presente ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Preso atto che:

a) oggetto del presente giudizio è la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Andria approvata il 24 ottobre 2011;

b) la commissione, in sede di opposizione del sig. Ernesto Raffaele – occupante un alloggio comunale per civile abitazione, denominato casa parcheggio, ubicato a viale Virgilio n. 7, assegnato nel 2001 per un periodo massimo di un anno, non ricompreso fra quelli di edilizia residenziale pubblica perché destinato a fronteggiare situazioni temporanee di emergenza - alla graduatoria provvisoria, ha respinto la domanda di attribuzione del punteggio aggiuntivo per la causale prevista dall’art. 6, co. 1, lett. b1), l.r. n. 54 del 1984 (risiedere in un locale impropriamente adibito ad abitazione), in quanto *<<…l’attuale occupazione dell’alloggio parcheggio configura una situazione di occupazione senza titolo, essendo già decorso il termine di assegnazione. Si confermano punti 5>>;*

c) l’impugnata sentenza, pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti, ha annullato la graduatoria:

I) accogliendo il motivo basato sulla omessa attribuzione di quattro punti per la causale prevista dall’art. 6, co. 1, lett. b1), l.r. n. 54 del 1984 (risiedere in un locale impropriamente adibito ad abitazione);

II) respingendo la censura imperniata sulla omessa attribuzione di un punto per la causale prevista dall’art. 6, co. 1, lett. b4), l.r. n. 54 del 1984 (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);

d) l’appello del comune è stato proposto ritualmente e sono stati rispettati i termini a difesa stabiliti dagli artt. 55 e 60 c.p.a.;

Considerato che l’appello proposto dal comune è fondato in quanto:

e) il sig. Ernesto ha chiesto il punteggio per la causale di cui alla lettera b1) per la prima volta in sede di opposizione alla graduatoria provvisoria e non in sede di redazione della domanda di partecipazione alla selezione;

f) è pacifico che il sig. Ernesto occupa abusivamente il locale di viale Virigilio 7 sin dal 2002 e che risulta moroso al pagamento del canone pattuito nella relativa convenzione;

g) contrariamente a quanto affermato dal T.a.r., risulta *per tabulas,* che il comune ha coltivato idonee iniziative per la regolarizzazione della posizione del sig. Ernesto (due diffide comunicate rispettivamente nel 2002 e nel 2006 ed un atto di citazione davanti al Tribunale civile, notificato nel 2009, per ottenere il rilascio dell’immobile occupato abusivamente).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) accoglie l’appello e per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, respinge *in toto* il ricorso di primo grado proposto dal sig. Raffaele Ernesto;

b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Vito Poli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  |
|   |  |  |
| L'ESTENSORE |  | IL PRESIDENTE |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)